



COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA



Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 82 del 04 agosto 2009

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ NAUTICA IN ZONA B E IN ZONA C DELL'AREA MARINA PROTETTA (AMP) "ISOLA DI BERGEGGI".

L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di agosto alle ore 10:00 a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
SINDACO	BORGO RICCARDO	Sì
ASSESSORI:	GAGGERO LUCA	Sì
	CARLE MARIO	Sì
	D'ANTONIO CARMINE	Sì
	GALLETTI CARLO	Sì

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE GHIRARDO DOTT. FULVIO

ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO BORGO RICCARDO

OGGETTO: regolamentazione, in via sperimentale, della gestione dell'attività NAUTICA in zona B e in zona C dell'Area Marina Protetta (AMP) "Isola di Bergeggi".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007 di istituzione dell'AMP "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 5 settembre 2007;

VISTO l'articolo 7 del decreto 7 maggio 2007 sopramenzionato, che affida provvisoriamente la gestione dell'AMP al Comune di Bergeggi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007, di adozione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'AMP "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 28 settembre 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1660 del 13 ottobre 2008 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 4 novembre 2008;

VISTO che l'articolo 4 del D.M. n. 1660 del 13 ottobre 2008, affida la gestione dell'AMP "Isola di Bergeggi" al soggetto gestore individuato all'articolo 7 del D.M. 7 maggio 2007;

VISTA l'Ordinanza n. 43/2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona;

VISTA l'Ordinanza n. 31/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona;

VISTO il Decreto n. 06/2008 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 18/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi" nella zona C l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni, compatibilmente alle ordinanze della competente Autorità marittima, salvo che nelle seguenti aree: nelle aree particolarmente sensibili dove sono presenti praterie di *Posidonia oceanica* e/o fondali rocciosi a coralligeno, individuate e segnalate dal medesimo ente;
- ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi" con provvedimento dell'Ente gestore, sono individuati in zona C gli specchi acquei di cui al precedente comma 2 dove non è consentito l'ancoraggio ai fini della tutela delle biocenosi sensibili, segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- la distanza minima compresa tra l'Isola di Bergeggi e la costa è di 260 m circa;
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 18/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona nel periodo dal 01.05 al 30.09 la zona di mare per una distanza di 200 m dalle spiagge e 100 m dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione;
- ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 18/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona negli specchi acquei di cui al comma 1 dello stesso articolo, tra le 8.30 e le 19.30 è vietato:
 - il transito di qualsiasi unità navale, *wind surf* compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo *jole*, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
 - l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - l'evoluzione dei *surf* e delle tavole sospinte dal moto ondoso ad una distanza inferiore ai 50 m dai bagnanti.

- ai sensi dell'art. 12 comma 2 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 18/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona nelle zone di mare particolarmente interessate da traffico e attività diportistiche in genere è fatto divieto a tutte le unità da diporto di sostare, con il sistema di propulsione disattivato (ovvero, a seconda della tipologia di unità con motore spento, vele ammainate o remi in barca) senza l'adozione di accorgimenti necessari a garantire, secondo la migliore arte marinaresca, la propria stabilità di posizione, quali l'ancoraggio e/o l'ormeggio, e lasciando quindi lo scafo libero di navigare "alla deriva" in balia del moto ondoso e degli effetti del vento e corrente. Tale divieto opera sempre:
 - nelle zone di mare ricomprese nell'AMP "Isola di Bergeggi", ove l'ancoraggio e l'ormeggio sono consentiti soltanto nel rispetto del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi";
- ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi" non è consentito, dal 1 maggio al 30 settembre, il transito di natanti e imbarcazioni nel tratto di mare dell'AMP compreso tra l'Isola di Bergeggi e la costa prospiciente, ad eccezione dei natanti condotti a remi e a pedali;

Per tutto quanto sopra si ritiene necessario procedere a:

1) individuare gli specchi acquei dove non è consentito l'ancoraggio ai fini della tutela delle biocenosi sensibili:

DATO ATTO che:

1. la pianta marina *Posidonia oceanica* è protetta dalle convenzioni comunitarie BERNA Ap. 1, Annesso II da ASPIM,
2. la prateria di *Posidonia oceanica* è *Habitat* prioritario dell'Unione Europea (UE) (Direttiva Habitat allegato I), in quanto considerata tra gli *habitat* naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo e per la cui conservazione la UE ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza dell'area di distribuzione naturale compresa nel territorio europeo.
3. le praterie di *posidonia* sono particolarmente sensibili alle attività umane che determinano un'alterazione diretta, legata ad un'azione meccanica. Tra gli impatti meccanici, l'azione delle ancore costituisce la causa più frequente di alterazione delle praterie.
4. l'impatto delle ancore è diventato preoccupante, a causa dell'aumento considerevole della nautica da diporto negli ultimi decenni (diventando attività di massa).
5. l'ancoraggio di un'imbarcazione da diporto (discesa, stazionamento, e risalita dell'ancora e catena) strappa in media da 16 a 34 fasci di *Posidonia oceanica*.
6. la prateria di *posidonia* presente all'interno dell'AMP "Isola di Bergeggi" fa parte del SIC (Sito d'interesse Comunitario) codice IT1323271 denominato "Fondali di Noli-Bergeggi", le cui caratteristiche generali sono così descritte nella pubblicazione a cura della Regione Liguria "Biodiversità in Liguria - La Rete Natura 2000":i fondali marini prospicienti la falesia calcarea di Bergeggi e l'isola omonima presentano un notevole interesse naturalistico.....
7. il Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse (Dipteris) dell'Università degli Studi di Genova ha realizzato la cartografia tematica sull'ambiente marino costiero di Bergeggi (Relazione finale del 26.10.2007 a cura di Bianchi C. N. et al. n. protocollo 10223);
8. nella zona B l'ancoraggio è vietato;
9. nella zona C l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni, salvo che nelle aree particolarmente sensibili dove sono presenti praterie di *Posidonia oceanica* e/o fondali rocciosi a coralligeno, individuate e segnalate dal medesimo ente;
10. l'unica area particolarmente sensibile della zona C è costituita dal *posidonieto* situato nel lato occidentale all'Isola che fa parte del SIC codice IT1323271.
11. nell'AMP altre biocenosi particolarmente sensibili quali praterie di *Posidonia oceanica* e/o fondali rocciosi a coralligeno sono situate nelle zone B1 e B2, dove l'ancoraggio è già vietato, salvo piccole aree dove la prateria non è continua e le piante di *posidonia* sono distribuite a mosaico nella porzione più settentrionale dell'AMP;
12. i tratti di fondali più vicini all'Isola quando caratterizzati da una profondità ridotta sono ritenuti migliori per dare fondo all'ancora con l'unità navale e godere della bellezza del paesaggio;

13. essendo la superficie dell'AMP molto ridotta (8 ha), non conviene eccedere nel posizionamento di boe e corpi morti di delimitazione e segnalazione, per non eccedere con l'impatto visuale.

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, necessario tutelare la prateria di posidonia dell'AMP facente parte del SIC IT1323271:

vietando in via sperimentale gli ancoraggi alle unità navali nella porzione occidentale della zona C dell'AMP (a ovest dell'Isola) nel tratto di mare delimitato dai seguenti 4 punti di coordinate geografiche (riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84):

punto 1: 44° 14' 14" N; 008° 26' 32" E;
punto 2: 44° 14' 16" N; 008° 26' 21" E;
punto 3: 44° 13' 58" N; 008° 26' 21" E;
punto 4: 44° 13' 58" N; 008° 26' 32" E.
di cui all'allegata cartografia (allegato A)

2) definizione del transetto rettangolare di interdizione al transito delle unità navali dal 1 maggio al 30 settembre, ad eccezione dei natanti condotti a remi e pedali nel tratto di mare compreso tra l'Isola di Bergeggi e la costa prospiciente:

DATO ATTO che:

- il tratto di mare prospiciente l'Isola di Bergeggi è interessato potenzialmente da un altissima pressione da parte della nautica da diporto;
- che il traffico del diporto nautico nello specchio acqueo compreso tra l'Isola e la costa nel semestre estivo è potenzialmente altissimo;
- l'impatto da ondatazione e rumore in zone confinate e soggette a transito elevato di unità navali è elevato;
- i problemi relativi alla sicurezza della balneazione sono elevati in zone costiere soggette a turismo di massa come l'AMP "Isola di Bergeggi" tanto che l'ufficio circondariale marittimo di Savona della Guardia Costiera disciplina da alcuni anni l'esercizio dell'attività balneare e della navigazione da diporto e da traffico locale in modo particolareggiato (Ordinanza n. 43/2006, Ordinanza n. 31/2007, Decreto n. 06/2008);

si definiscono in via sperimentale le dimensioni e posizione del poligono (istituito all'art. 14 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi") delimitandolo dai seguenti 4 punti di coordinate geografiche (riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84):

punto 1: 44° 14' 15,806" N; 8° 26' 34,043" E;
punto 2: 44° 14' 06,638" N; 8° 26' 40,600" E;
punto 3: 44° 14' 05,897" N; 8° 26' 38,626" E;
punto 4: 44° 14' 14,336" N; 8° 26' 32,602" E.
di cui all'allegata cartografia (allegato B)

Tale poligono di ampiezza 50 m e di lunghezza 260 m circa è posizionato a cavallo della congiungente di minor lunghezza tra Punta del Maiolo e la porzione dell'Isola di Bergeggi più prossima a terra. All'interno di tale poligono è **vietato** il transito di natanti e imbarcazioni dal 1 maggio al 30 settembre, ad eccezione dei natanti condotti a remi e pedali (ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi").

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile di Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, allegato al presente atto.

VISTO il parere reso dal responsabile del Settore Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, allegato al presente atto.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA


Per le motivazioni esposte in premessa e in via sperimentale:

1. **di vietare** gli ancoraggi alle unità navali nella porzione occidentale della zona C dell'AMP (a ovest dell'Isola) nel tratto di mare situato nel poligono individuato all'interno dei seguenti 4 punti di coordinate geografiche (riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84):
 - punto 1: 44° 14' 14" N; 008° 26' 32" E;
 - punto 2: 44° 14' 16" N; 008° 26' 21" E;
 - punto 3: 44° 13' 58" N; 008° 26' 21" E;
 - punto 4: 44° 13' 58" N; 008° 26' 32" E.di cui all'allegata cartografia (allegato A)

2. **di definire** il transetto rettangolare (di cui all'art. 14 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi") di interdizione al transito delle unità navali dal 1 maggio al 30 settembre, ad eccezione dei natanti condotti a remi e pedali nel tratto di mare compreso tra l'isola di Bergeggi e la costa prospiciente come segue:
all'interno dei seguenti 4 punti di coordinate geografiche (riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84):
 - punto 1: 44° 14' 15,806" N; 8° 26' 34,043" E;
 - punto 2: 44° 14' 06,638" N; 8° 26' 40,600" E;
 - punto 3: 44° 14' 05,897" N; 8° 26' 38,626" E;
 - punto 4: 44° 14' 14,336" N; 8° 26' 32,602" E.di cui all'allegata cartografia (allegato B)

3. **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

ALLEGATO A





Carta tratta da: Bianchi C. N. *et al.* 07 (modificata)



il tratto di fondale colorato in verde chiaro
è interessato da una prateria di posidonia ad alto ricoprimento


La latitudine dei punti 3 e 4 è la stessa dell'allineamento ottenuto unendo la congiungente delle 2 boe della zona A, denominate U e V nella cartina del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (sotto).

Il punto 2 corrisponde al miraglio denominato E1 nel Decreto ministeriale 7 maggio 2007 (Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Isola di Bergeggi).



poligono dell'area di non ancoraggio all'interno dei punti 1, 2, 3 e 4 (in rosso)

ALLEGATO B



transetto rettangolare di interdizione al transito delle unità navali dal 1 maggio al 30 settembre, ad eccezione dei natanti condotti a remi e pedali nel tratto di mare compreso tra l'Isola di Bergeggi e la costa prospiciente



Via A. De Mari 28 D - 17028 BERGEGGI (SV)
 tel. 019 25.7901 - fax: 019 25.790.220
 P. I.V.A. 00245250097
 Sito Internet: www.comune.bergoggi.sv.it
 E-mail: b.amministrazione@comune.bergoggi.sv.it



Riserva Naturale
Regionale

**PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267**

Allegato alla deliberazione

G.C. n. 82 del 04/08/2009
 C.C. n. // del //

OGGETTO: regolamentazione, in via sperimentale, della gestione dell'attività NAUTICA in zona B e in zona C dell'Area Marina Protetta (AMP) "Isola di Bergoggi".

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.
 Bergoggi, li 04/08/2009

Il Responsabile del Settore:

Giuseppe Ber

REGOLARITA' UFFICIO DEMANIO

Si esprime parere favorevole.
 Bergoggi, li 04/08/2009

Il Responsabile del Settore:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole.
 Bergoggi, li 04/08/09

Il Responsabile del Settore:

Delup



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Rag. BORGO Riccardo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (GHIRARDO Dott. Fulvio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bergeggi, li _____

IL MESSO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

L'IMPIEGATO DELEGATO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
